APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN MADRID, FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, IL 12 APRILE 1940, PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 17 della Convenzione anzidetta. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dalla Zona di operazioni, addi' 21 giugno 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 5 settembre 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea
Estremi	Legge 21 giugno 1940, n. 1147
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-madrid-fra-l-italia-e-la/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it